

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

2020

OTTOBRE
NOVEMBRE

Prevenzione incendi, in vigore dal 19 novembre le nuove regole sulle autorimesse

- Prevenzione incendi, in arrivo regola ad hoc anche sui depositi per i rifiuti
- Punto norme: le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio

24ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1**PREVENZIONE INCENDI, IN VIGORE DAL 19 NOVEMBRE LE NUOVE REGOLE SULLE AUTORIMESSE**

Emanata con il decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova regola verticale diventa cogente e abroga le vecchie norme prescrittive finora impiegate per la progettazione (Dm 1° febbraio 1986) e per il parcheggio di autoveicoli a Gpl (Dm 22 novembre 2002). Si tratta di una svolta importante perché per la prima volta un regola tecnica verticale del Codice diventa obbligatoria, mandando tra l'altro in pensione una norma che ha superato i trenta anni di età, diffusamente riconosciuta per la sua rigidità.

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 ottobre 2020

19

ANTINCENDIO - 2**PREVENZIONE INCENDI, IN ARRIVO REGOLA AD HOC ANCHE SUI DEPOSITI PER I RIFIUTI**

Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi è stata approvata la Regola tecnica verticale (Rtv) per i siti di stoccaggio dei rifiuti. La Rtv sarà inglobata nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e marcerà verso la Gazzetta ufficiale solo dopo aver assolto agli obblighi informativi previsti dall'Ue.

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 ottobre 2020

21

RASSEGNA NORMATIVA**LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.****23**

PUNTO NORME**LA NORMATIVA TECNICA****31**

L'ESPERTO RISPONDE**32**

Chiuso in redazione: 6 novembre 2020



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ **Clima: in arrivo per gli edifici pubblici finanziamenti per 200 milioni**

Inail comunica che è in corso di predisposizione l'avviso Isi generalista 2020 per il finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, per risorse complessive pari a 200 milioni di euro, come previsto dall'articolo 95, comma 6-bis, del DL 34/2020.

Il bando, che sarà destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui è rivolto l'avviso Isi Agricoltura, sarà suddiviso in assi di finanziamento per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di progetti destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La pubblicazione dell'avviso pubblico è prevista entro quest'anno.

Il 6 luglio è stato, invece, pubblicato il bando Isi Agricoltura con risorse di bilancio del 2019 e del 2020, con il quale sono stati messi a disposizione 65 milioni di euro in favore delle micro e piccole imprese per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Entro il 9 novembre saranno pubblicate le regole tecniche per l'inoltro della domanda online e le date dell'apertura dello sportello informatico (cosiddetto click day) da svolgersi entro la fine del 2020.

(Annarita D'Ambrosio, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 31 ottobre 2020)

■ **Il potere di disposizione per la violazione di norme in materia di lavoro e legislazione sociale, prime indicazioni per il personale ispettivo**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con Circolare 30 settembre 2020, n. 5, ha fornito le prime indicazioni per un corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo.

L'intervento chiarificatore è stato motivato dalla recente entrata in vigore dell'articolo 12-bis del D.L. n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) - introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 120/2020 – il quale ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del D.Lgs n. 124/2004.



Trattasi di modifiche che, da un lato, semplificano l'utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall'altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.

La nuova formulazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede infatti la "possibilità" di adottare la disposizione "in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" introducendo – come meglio si dirà in seguito – un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

Il provvedimento di disposizione di cui al novellato art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 è attribuito dal legislatore direttamente al "personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro" al quale spetta pertanto in via esclusiva l'esercizio di tale potere e può essere esercitato "in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative".

L'articolato normativo vuole dunque favorire, attraverso l'ordine impartito dall'ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

Al fine di indirizzarne al meglio l'esercizio, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa all'intervento del legislatore – comunque rivolta ad una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori – l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ritenuto, con la Circolare in esame, che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

Non appare invece opportuno, secondo l'INL, il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Rileva infine l'Ispettorato nazionale del lavoro che, per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione, il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente formulazione.

È infatti previsto che contro la disposizione sia ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Pur se al di fuori dell'ambito primario dell'intervento chiarificatore dell'Ispettorato operato con la Circolare in esame, degne di nota devono essere le considerazioni svolte dall'INL in relazione al raccordo tra conciliazione monocratica, diffida accertativa e disposizione.

Viene fatto rilevare, infatti, come nel caso della conciliazione monocratica, non sussista alcun accertamento ispettivo in ordine ad un eventuale credito del lavoratore, a differenza di quanto avviene in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione. Come già indicato con Circolare n.



36/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alle richieste di intervento che abbiano ad oggetto pretese di carattere esclusivamente patrimoniale, la conciliazione monocratica era e resta, peraltro, la “la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, alla quale potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine”.

Qualora invece, nel corso dell’attività di vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell’accertamento il personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare una disposizione, in particolare quando tali inosservanze riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori.

La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro. Laddove invece il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga ricorso avverso il provvedimento, come pure nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, rileva l’Ispettorato nazionale del lavoro che, ferma restando l’adozione delle prescritte sanzioni amministrative, si potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, ove ne ricorrano i presupposti, oppure – quando necessario – previo esperimento di ulteriori approfondimenti in ordine alla quantificazione dei diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 29 ottobre 2020)

■ **Infortunati e malattie professionali in calo per il Covid-19**

Sensibile riduzione delle denunce di infortunio sul lavoro e delle patologie di origine professionale presentate all’Inail nei primi otto mesi del 2020 rispetto all’anno scorso. I primi sono stati 322.132, in calo del 22,7%, mentre le malattie sono state 27.761, in contrazione del 32,3 per cento.

L’istituto, tuttavia, nel comunicare ieri l’aggiornamento dei dati, evidenzia da un lato la loro provvisorietà, soprattutto per gli eventi mortali, e dall’altro gli effetti della sospensione delle attività avvenuta nel periodo più difficile dell’emergenza da Covid-19. Anzi, il confronto anno su anno è addirittura “da ritenersi poco significativo” perché oltre alla sospensione quest’anno si calcolano anche le denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere. Queste ultime stanno impattando sull’aumento dei decessi registrati finora, che sono cresciuti del 20% a fronte di un calo generalizzato degli altri indicatori.

Per quanto riguarda gli infortuni, il calo di 95mila casi rispetto al 2019 è concentrata tra marzo e agosto, con un meno 91mila. Il calo maggiore si è registrato nel mese di maggio, con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel confronto con l’anno precedente. I mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, non coinvolti pienamente dalla pandemia, hanno registrato decrementi inferiori al 4 per cento.

Discorso analogo per le malattie professionali, 13.271 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. A influenzare la flessione è il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020, mentre ad agosto si registra un modesto +0,7% rispetto al 2019. Il decremento maggiore si è registrato in aprile (-87%). Seguono maggio (-69%), marzo (-40%), giugno (-29%) e luglio (-18%), mentre febbraio aveva chiuso con un +17 per cento.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 1 ottobre 2020)



■ Incendi: Protezione civile, richieste in aumento rispetto al 2019

In Calabria e Sicilia il 50% degli interventi. Sono state 981 le richieste di concorso aereo trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso della campagna estiva anti-incendio boschivo 2020, iniziata il 15 giugno scorso e conclusa oggi, 30 settembre. Sono circa 750 in più rispetto all'estate 2018, stagione che aveva fatto registrare il numero più basso di richieste degli ultimi dieci anni e circa 180 in più rispetto al 2019. A renderlo noto è il dipartimento della Protezione civile.

Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio regionali, la flotta aerea dello Stato ha effettuato 5.057 ore di volo e 23.659 lanci con oltre 132 milioni di litri di estinguente.

I dati di dettaglio della Campagna estiva appena conclusa, riferiti alle singole Regioni, mostrano che il maggior numero di richieste di concorso aereo è arrivato da Sicilia e Calabria, che insieme rappresentano circa il 50% del totale nazionale rispettivamente con 271 e 202 richieste.

"Quest'anno - ha commentato il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli - la stagione estiva è stata sensibilmente più impegnativa ma, come sempre, l'azione sinergica di tutte le risorse, sia regionali sia nazionali è stata fondamentale per fronteggiare al meglio gli incendi boschivi. Ricordiamo purtroppo la scomparsa durante questa Campagna di due giovanissimi volontari, Alessandro Diana e Ciro Campagna, deceduti a pochi giorni di distanza, in diversi incidenti durante le attività di spegnimento degli incendi. Il loro sacrificio rappresenta un esempio per tutti noi".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 30 settembre 2020)

■ Parlamento Ue: potenziare al massimo la protezione civile europea

Ora può cominciare il negoziato con il Consiglio su rescEU. La Protezione Civile dell'Unione europea ha avuto un ruolo importante durante la pandemia Covid-19 aiutando gli Stati a salvare vite umane, coordinando l'azione nazionale

Attrezzature mediche come ventilatori, dispositivi di protezione personale e forniture di laboratorio sono state acquistate e attraverso rescEU per sostenere i servizi sanitari nazionali durante la pandemia. È stato facilitato il rimpatrio di oltre 75 mila cittadini europei. Recentemente ha convogliato aiuti per i rifugiati a Lesbo dopo l'incendio del campo profughi di Moria. Il meccanismo rescEU ha una capacità di azione che comprende l'uso di aerei ed elicotteri per interventi antincendio, la prevenzione delle catastrofi. Può entrare in azione anche per far fronte ad emergenze mediche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari

Tuttavia, la pandemia ha anche mostrato i limiti della capacità di risposta alle crisi, quando molti Stati membri sono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza. Di qui la scelta del Parlamento di rafforzare il ruolo di rescEU per garantire che gli Stati possano disporre del sostegno volontario di altri paesi. Gli eurodeputati hanno approvato una relazione con 617 voti favorevoli, 52 contrari e 23 astensioni, per poter avviare i negoziati con gli Stati per consentire l'entrata in vigore del meccanismo potenziato entro gennaio 2021. Il Consiglio ha indicato lo stanziamento di 1,9 miliardi nel quadro di Next Generation Eu, il cui perno è il fondo per la ripresa e la resilienza delle economie finanziato con emissioni straordinarie di obbligazioni comunitarie per 750 miliardi. Il Parlamento vuole che sia significativamente maggiore lo stanziamento per l'acquisto di nuove attrezzature, materiali e risorse,



per poter rispondere in modo rapido ed efficace alle emergenze su larga scala o ad eventi che si verificano raramente, ma che hanno un forte impatto, comprese le emergenze mediche come Covid-19. Inoltre i parlamentari vogliono che sia assicurata piena trasparenza sull'uso delle risorse: occorre specificare come vengono distribuite attraverso i tre canali previsti per prevenzione, preparazione e risposta all'emergenza

La Protezione Civile europea è stata istituita nel 2013 inizialmente per rafforzare la cooperazione tra gli Stati. E' attraverso questo meccanismo che un Paese può richiedere l'assistenza volontaria di altri Paesi quando la portata di un'emergenza supera la sua capacità di risposta

Nell'attuale crisi COVID-19, ha facilitato il rimpatrio di oltre 75.000 cittadini. Inoltre, per sostenere i servizi sanitari nazionali durante la pandemia, sono state fornite attraverso rescEU attrezzature mediche quali ventilatori, dispositivi di protezione individuale e strumenti terapeutici.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 18 settembre 2020)

7

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Antincendio, al rush finale la norma Uni sugli idranti

Entra nella fase di inchiesta pubblica finale il progetto di revisione della norma Uni 10779 dedicata alla progettazione, all'installazione e all'esercizio delle reti di idranti. Durante tale fase, che si conclude il 22 dicembre 2020, attraverso il sito dell'ente di normazione tutti possono leggere la nuova versione, seppure non definitiva, della norma e inviare eventuali osservazioni.

Le novità del testo

La nuova norma sostituirà la versione 2014 della Uni 10779, andando a specificare i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, nell'installazione e nell'esercizio delle reti di idranti. Si applicherà – a seguito della valutazione del rischio di incendio - agli impianti da installare o da modificare nelle attività sia civili che industriali. Non si applicherà nei casi in cui sia consentita la derivazione degli apparecchi di erogazione (naspi) dalla rete idrico-sanitaria a servizio dell'attività, senza separazione, dopo l'alimentazione, delle rispettive reti idriche. Va ricordata l'importanza della norma, richiamata anche dal decreto cosiddetto Impianti (Dm 20 dicembre 2012) e dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), alla quale è riconosciuta la presunzione di regola dell'arte.

Come scaricare il testo

Per inviare osservazioni e scaricare il documento, in formato pdf, è necessario visitare la pagina del sito dell'Uni che dà accesso alla banca dati dei progetti in fase di inchiesta pubblica. È necessario inserire il codice del progetto (in questo caso: UNI1608008) per giungere alla schermata relativa alla bozza della nuova versione della Uni 10779. Il progetto di norma in formato elettronico è protetto con un sistema di Digital rights management (Drm), per cui per poter aprire il file pdf occorre scaricare (gratuitamente)



e installare il plugin FileOpen, a sua volta accessibile dal sito store.uni.com. Il testo finale – si legge nella prima pagina del progetto di norma – potrebbe presentare differenze, anche sostanziali, rispetto al documento messo in inchiesta che, comunque, perde qualsiasi valore dal 22 dicembre 2020.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 3 novembre 2020)

■ **Prevenzione incendi, tutte le scadenze da ricordare sulle nuove regole**

Dai rifugi alpini alle strutture turistico-alberghiere, dalle strutture ospedaliere ai sistemi di allarme. Le scadenze di otto attività soggette a controlli

Proroga per l'adeguamento dei condomini. Utilizzo da parte delle scuole di locali, acquisiti o presi in locazione da comuni e province, anche in deroga alle consuetudinarie procedure. Sono le novità in materia antincendio contenute nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del Dl Agosto, approvato al Senato. I condomini di altezza antincendio superiore a 12 metri avrebbero dovuto mettere in atto, entro il 6 maggio 2020, una serie di misure organizzativo-gestionali prescritte dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Misure finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla corretta gestione di un'eventuale emergenza, calibrate in funzione dell'altezza dell'edificio. Il termine del 6 maggio 2020, entro cui adeguarsi, è stato ora allontanato e fissato a sei mesi computati a partire dalla fine dello stato di emergenza che, come è noto il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ha prorogato al 31 gennaio. Resta ferma la scadenza, anch'essa prevista dal Dm 25 gennaio 2019, del 6 maggio 2021.

Entro tale termine, i condomini di altezza antincendio superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme. Entro lo stesso termine i condomini di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale.

Quanto alle scuole, per far fronte alle esigenze di sicurezza e di distanziamento che l'emergenza Covid impone, i comuni e le province possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali da trasferire alle istituzioni scolastiche anche «in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza». Dunque per l'antincendio è prevista una deroga alle normali procedure: i dirigenti scolastici possono utilizzare i nuovi spazi semplicemente dopo aver ottenuto una valutazione positiva da parte dei Vigili del Fuoco e dell'Asl. Tale iter vale esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021. Resta fermo il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 ottobre 2020)

■ **Speciale prevenzione incendi, avanza a colpi di «regole tecniche verticali» il rinnovamento del Codice**

È in continuo fermento l'attività di revisione e di implementazione della normativa antincendio. Attività che si divide in tre linee d'azione. Quella di maggior impatto riguarda il rafforzamento del Codice di prevenzione incendi, destinato a diventare il principale riferimento normativo in ambito antincendio. Si continua dunque a dare forza al «Codice» (Dm 3 agosto 2015), anche dopo la profonda revisione attuata con il Dm 18 ottobre 2019 che ha affinato il testo dopo un rodaggio di quattro anni, e dopo l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019 che ha sancito la fine del periodo di applicazione volontaria, rendendo cogente il «Codice» per 42 attività, fino ad allora classificate come «soggette e non normate». Nuove Regole tecniche verticali sono destinate ad ampliarne sia i contenuti che il campo di applicazione. Molte Rtv sono in fase di definizione e, in prospettiva, una volta



«metabolizzate», le regole tecniche gradualmente da facoltative diventeranno cogenti. Questo il primo fronte su cui si consuma la rivoluzione antincendio.

Il secondo capitolo su cui si sta concentrando l'azione di «svecchiamento» normativo è quello della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Un'azione che si sta concretizzando con la messa a punto di tre decreti interministeriali (per ora bozze) destinati a soppiantare il Dm 10 marzo 1998. Un primo decreto affronta la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti al servizio antincendio e dei relativi docenti. Un secondo Dm introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine c'è il «minicodice»: un testo per i luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette e non normate», che introduce criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio».

Infine, la terza azione punta a semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi e sta prendendo corpo con la revisione dell'allegato I al Dpr 151 del 2011 contenente l'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. L'evoluzione in atto sta generando molte nuove norme, comportando cambiamenti sostanziali che si susseguono velocemente. In questa pagina speciale dedicata alla prevenzione incendi, che manterremo costantemente aggiornata, pubblichiamo la versione coordinata e aggiornata del Codice, le Regole tecniche verticali (specificando in quale fase dell'iter normativo si trovano), e gli altri testi di prevenzione e protezione incendi in corso di definizione. Infine, questa pagina raccoglie i principali approfondimenti finora pubblicati e sarà aggiornata con gli articoli che man mano saranno dedicati alle incessanti novità destinate a portare avanti la trasformazione di questa complessa materia.

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI

AUTORIMESSE

(Dm 15 maggio 2020 in vigore dal 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2020. Sarà cogente. Abroga i Dm 1° febbraio 1986 e 22 novembre 2002)

STRUTTURE SANITARIE

(L'8 ottobre 2020 la bozza ha ottenuto parere favorevole nella seduta della Conferenza Stato-Regioni e il 15 ottobre 2020 è stata notificata a Bruxelles. Una volta in vigore, la norma tecnica sarà facoltativa)

CONDOMINI

(Il testo è stato approvato in Ccts l'11 febbraio 2020, ma non è stato ancora notificato in Commissione Ue. All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

(La bozza è stata approvata in Ccts il 30 settembre 2020, va notificata a Bruxelles. All'entrata in vigore, la Rtv sarà cogente)

EDIFICI TUTELATI, ESCLUSI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

(Il testo è stato presentato l'11 dicembre 2019 in Ccts, che tornerà ad esaminarlo. All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

CHIUSURE D'AMBITO

(La bozza è stata illustrata il 1° febbraio 2020 in Ccts, vi ritornerà per l'approvazione finale. All'entrata in vigore, sarà cogente)



INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO

(Il testo è stato presentato il 30 settembre 2020 in Ccts, dopo aver recepito eventuali osservazioni sarà licenziato. All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 ottobre 2020)

■ **Prevenzione incendi, slitta di un anno l'adeguamento per i condomini**

Per gli edifici condominiali di altezza antincendio a partire da 12 metri il termine slitta al 2021. Deroghe anche per le scuole

Proroga per l'adeguamento dei condomini. Utilizzo da parte delle scuole di locali, acquisiti o presi in locazione da comuni e province, anche in deroga alle consuetudinarie procedure. Sono le novità in materia antincendio contenute nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del Dl Agosto, approvato al Senato. I condomini di altezza antincendio superiore a 12 metri avrebbero dovuto mettere in atto, entro il 6 maggio 2020, una serie di misure organizzativo-gestionali prescritte dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Misure finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla corretta gestione di un'eventuale emergenza, calibrate in funzione dell'altezza dell'edificio. Il termine del 6 maggio 2020, entro cui adeguarsi, è stato ora allontanato e fissato a sei mesi computati a partire dalla fine dello stato di emergenza che, come è noto il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ha prorogato al 31 gennaio. Resta ferma la scadenza, anch'essa prevista dal Dm 25 gennaio 2019, del 6 maggio 2021. Entro tale termine, i condomini di altezza antincendio superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme. Entro lo stesso termine i condomini di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale.

Quanto alle scuole, per far fronte alle esigenze di sicurezza e di distanziamento che l'emergenza Covid impone, i comuni e le province possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali da trasferire alle istituzioni scolastiche anche «in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza». Dunque per l'antincendio è prevista una deroga alle normali procedure: i dirigenti scolastici possono utilizzare i nuovi spazi semplicemente dopo aver ottenuto una valutazione positiva da parte dei Vigili del Fuoco e dell'Asl. Tale iter vale esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021. Resta fermo il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 ottobre 2020)

■ **Antincendio, nuove regole anche sugli spazi per lo spettacolo**

Presentata la bozza di Regola tecnica verticale per i luoghi (chiusi o aperti) e attività per l'intrattenimento

Lo scorso 30 settembre è stata presentata nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) la nuova regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Si tratta di un'ulteriore norma verticale che andrà ad integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019). Si applicherà in via facoltativa (in sostituzione del Dm 19 agosto 1996) alle attività di intrattenimento e spettacolo, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto. Definizione che fa riferimento al Regio decreto 773 del 1931, includendo le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i centri per congressi, gli auditori, le sale convegno, i teatri di posa per le riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, le



sale gioco, le sale bingo, soggetti a controllo. Varrà anche per le attività a carattere temporaneo, come, ad esempio, i concerti svolti all'interno di impianti sportivi. In tal caso la regola tecnica andrà applicata alla totalità degli ambiti interessati, come le tribune, il foyer, il parterre.

Sono escluse le attrazioni di spettacolo viaggiante ed anche gli esercizi pubblici, come i bar o i ristoranti, in caso di impiego di strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici. Dunque la nuova Rtv non andrà impiegata per bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, etc., privi di spazi ed allestimenti ad hoc per danzare o assistere alle attività di intrattenimento. Esclusi anche i luoghi all'aperto non delimitati. La Rtv è stata elaborata da un apposito gruppo di lavoro ed è già il frutto del confronto con diversi stakeholder, ma è ancora emendabile: i membri del Ccts potranno trasmettere le proprie osservazioni entro il prossimo 25 ottobre, poi la Rtv ritornerà in Ccts finché non sarà approvata in via definitiva. Occorre poi il consuetudinario passaggio a Bruxelles per assolvere agli obblighi informativi. La regola tecnica vi sosterrà tre mesi, raddoppiabili nel caso emergano osservazioni da parte degli Stati membri.

I contenuti della Regola tecnica

Le misure da attuare sono calibrate in base al numero di occupanti, alla quota dei piani e alla tipologia degli ambiti che si vanno a considerare. In questo ultimo caso sono rilevanti ai fini della progettazione: l'accessibilità al pubblico, lo svolgimento dell'attività all'aperto o al chiuso, l'estensione di alcune specifiche attività, il carico di incendio specifico (qf), la presenza di quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e, in alcuni casi, la caratteristica prevalente degli occupanti (δ_{occ}). Particolare attenzione richiede la presenza di aree a rischio specifico (in tal caso va applicata anche la Rtv V.1), di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, nonché di aree dedicate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (muletti, transpallet, etc...). Va ricordato che vanno sempre applicate le misure della Rto, rispetto alla quale la Rtv dà indicazioni complementari o sostitutive. Inoltre, laddove l'attività è regolata da specifica Rtv, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

In relazione alla resistenza al fuoco, una facilitazione riguarda le strutture vulnerabili (solitamente di tipo leggero che per loro natura sono particolarmente sensibili all'azione del fuoco). Per tali strutture, installate in adiacenza alle opere da costruzione, è ammessa l'omissione delle verifiche di resistenza al fuoco, a condizione, però, che abbiano una superficie non superiore a 100 mq e comportino percorsi d'esodo di lunghezza massima pari a 15 metri. Quanto alla compartimentazione delle aree accessibili al pubblico, per quote dei piani comprese tra -1 e +24 metri non è indicato alcun requisito aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dalla Rto; mentre al di sopra dei 24 metri, la Rtv impone che le vie d'esodo verticali – a meno che il numero di occupanti sia contenuto entro le 200 unità – siano tutte a prova di fumo. Sempre relativamente alla compartimentazione di aree accessibili al pubblico, misure più restrittive si applicano in corrispondenza dei piani interrati al di sotto di meno un metro. Inoltre, è sempre ammessa la compartimentazione multipiano (così come delineata nella Rto), indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.

Risultano più flessibili, rispetto all'attuale normativa, le misure che riguardano la separazione da altre tipologie di attività. Riguardo al sistema d'esodo, una restrizione importante riguarda gli ambiti aperti al pubblico, per i quali non è ammessa l'omissione di porzioni di corridoio cieco. L'impianto idrico antincendio è quasi sempre richiesto. In particolare va sempre previsto per i compartimenti con carico d'incendio specifico superiore a 600 MJ/mq. Se non si supera tale limite, è ammessa la sola protezione di base per attività fino a mille occupanti e con quota dei piani compresa tra -1 e +6 metri,



limitatamente alle aree accessibili al pubblico, ad ambiti non aperti al pubblico di superficie inferiore a 100 mq, agli uffici e servizi senza presenza di pubblico di superficie maggiore di 200 mq in cui gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio. Quanto al controllo dei fumi e del calore, generalmente al di sopra dei mille occupanti e relativamente agli ambiti accessibili al pubblico, il livello di prestazione richiesto è il terzo, dunque va installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (Sefc), naturale (Senfc) o forzato (Seffc). Ancora una volta, però, questa regola generale non si applica alle attività svolte in strutture vulnerabili in caso d'incendio (tensostrutture e strutture a tenda). Fanno eccezione, inoltre, le singole sale di superficie entro i 600 mq, per le quali è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb o Sec.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 ottobre 2020)

■ Antincendio, in arrivo semplificazioni (vere) per l'80% delle attività soggette ai controlli

Il 30 settembre scorso il Comitato tecnico centrale ha rimodulato la lista delle 80 attività: aumentano quelle a minor rischio (e minori adempimenti)

È in arrivo una corposa semplificazione degli adempimenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che porta con sé una significativa riduzione degli obblighi amministrativi. Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) è stata approvata, in via definitiva, la bozza di allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Bozza che, dopo aver preso la forma di un Dpr, introdurrà cospicue modifiche all'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le semplificazioni riguardano circa l'80% degli 80 punti dell'elenco. Per 41 delle 80 tipologie di attività viene ampliata o introdotta la categoria cosiddetta A, riservata ai casi considerati dal legislatore a minor rischio di incendio e dunque autorizzabili, per quanto riguarda la prevenzione incendi, con la presentazione della sola Scia.

Cambiano anche le declaratorie e, per effetto dell'innalzamento o della modifica ai limiti di assoggettabilità, in 18 casi può accadere che un'attività attualmente sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi non lo sarà più con l'entrata in vigore del nuovo elenco. Le diverse semplificazioni si intersecano e per 56 delle 80 tipologie di attività, inoltre, la categoria C (considerata a maggior rischio) si "impoverisce" a favore della categoria B. Quanto all'iter da seguire, l'articolo 2 del Dpr 151 del 2011 prevede che la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vada effettuata con un Dpr, da emanare su proposta del Viminale, sentito il Ccts.

Più attività in categoria A se c'è soluzione conforme

Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono stati calibrati in base al rischio, prevedendo iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle A, sono soggette all'incombente della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di prevenzione incendi).



Con la nuova bozza, viene ampliata o introdotta la categoria A nel 50% delle attività (41 per la precisione). Significa che aumentano considerevolmente i casi in cui – entro precisi limiti (espressi in numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc..) - si è obbligati alla sola presentazione della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Questo accade per la stragrande maggioranza delle attività per le quali attualmente vige l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (in prevalenza depositi, industrie e altre attività produttive). Il concetto è il seguente: laddove c'è una normativa tecnica da seguire (nel caso specifico il riferimento è al Codice di prevenzione incendi) può allentarsi il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Quasi sempre, la categoria A di nuova introduzione è valida solo nei casi in cui si utilizzano soluzioni conformi. Queste ultime sono tali se così definite dal Codice o se derivanti dall'osservazione di regole tecniche specifiche anche di stampo tradizionale. Bisogna inoltre prestare attenzione alle diciture. In particolare non si fa più riferimento alle «persone presenti», bensì agli «occupanti». Non esiste più il termine «addetto», che viene sostituito con «lavoratore» (così come inteso dal Dlgs 81 del 2008), andando però a considerare nel calcolo delle soglie solo i lavoratori dipendenti contemporaneamente presenti nel turno lavorativo. Molti termini, compreso quello di altezza antincendio, fanno riferimento al Codice (Dm 3 agosto 2015 e smi).

Semplificazione per palestre e impianti sportivi entro i 100 occupanti

Per gli impianti sportivi e le palestre, pubblici e privati, decade il vincolo dei 200 mq di superficie lorda per i locali al chiuso. Significa che queste attività se hanno superficie superiore a 200 mq, ma non superano il limite dei 100 occupanti, escono dall'elenco delle attività soggette e dunque non sono più sottoposte agli adempimenti previsti dal Regolamento di prevenzione incendi.

Per alberghi, scuole, attività commerciali e autorimesse più ampia la categoria A se la soluzione è conforme

Gli alberghi potranno presentare la sola Scia se i posti letto sono contenuti entro 100 unità, ciò vale, però, solo se per la progettazione si utilizzano le soluzioni conformi (quelle della regola tecnica tradizionale o del Codice). Come per gli alberghi, anche per le scuole e gli asili nido arriva uno "sconto" quanto si impiegano o le soluzioni conformi del Codice o quelle prescrittive delle tradizionali regole tecniche verticali. In tal caso, ad esempio, le scuole e gli asili nido sono soggetti alla sola presentazione della Scia rispettivamente entro i 300 e i 50 occupanti. Attualmente la soglia di inclusione delle scuole per la categoria A è – va ricordato - di 150 persone; mentre gli asili nido sono sempre in categoria B. Lo stesso vale per le attività commerciali, per le quali la soluzione conforme fa salire la soglia di permanenza in categoria A, portandola da 600 a 1.500 mq. Stesso concetto per le autorimesse, per le quali tale limite viene triplicato e fissato a 3mila mq. Bisogna fare invece attenzione gli uffici, perché se si impiegano soluzioni alternative, nel range 300-800 occupanti si è sempre in categoria B. Ciò si relaziona al Codice che non prevede soluzioni alternative per i casi che ricadono in categoria A.

Attività non più sottoposte a controlli per variazione delle soglie di assoggettabilità

Per 18 punti dell'elenco - per effetto delle modifiche alle declaratorie e ai limiti di assoggettabilità - alcune attività escono dalla sfera d'azione del Dpr 151 del 2011. Ciò accade, ad esempio, per gli stabilimenti in cui si producono o impiegano liquidi infiammabili o combustibili, in quanto il quantitativo globale-soglia, limitatamente ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C e fino a 125°C, passa da 1 a 6 mc. Per gli stabilimenti di oli lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 125°C il quantitativo-soglia passa da 5 a 10 mc. Riviste al rialzo anche le soglie di: depositi o rivendite di liquidi infiammabili o combustibili o oli lubrificanti (attività 12); depositi o rivendite di alcoli (attività 15); stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili (attività 16). Viene introdotta una soglia di assoggettabilità per gli impianti di distribuzione carburanti liquidi (attività 13 a). Per i depositi di carata,



gli archivi e le biblioteche la soglia della declaratoria, attualmente pari a 5mila Kg, passa a 10mila kg. Sono questi solo alcuni dei 18 casi menzionati.

Abolita la «promiscuità strutturale» per l'attività numero 73

Una grande semplificazione riguarda l'attività 73, per la quale decade il requisito di «promiscuità strutturale». La declaratoria cambia notevolmente, in particolare rientrano in tale attività gli «edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo o degli impianti di protezione attiva contro l'incendio con numero di occupanti superiore a 300, o di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di soggetti costituenti e dalla relativa diversa titolarità».

Centrali termiche, gruppi elettrogeni e depositi di Gpl

Quanto alle attività non rientranti nel campo di applicazione del Codice, interessanti sono, ad esempio, i casi che riguardano i gruppi elettrogeni, le centrali termiche (comprese quelle condominiali) e i depositi di Gpl. Per i gruppi elettrogeni la soglia di assoggettabilità, basata sulla potenza nominale complessiva, passa a 50 kW e la categoria A viene ampliata fino alla potenza di 1 MW (attualmente è di 350 kW). Nel nuovo schema di allegato le centrali termiche rientrano in categoria A fino alla soglia di 700 kW (limite che dunque viene raddoppiato). I depositi di Gpl sono autorizzabili con la sola Scia non più entro i 5 mc, ma fino a 13 mc.

La nuova attività numero 81

Il nuovo elenco aggiunge l'ottantunesima attività, che riguarda gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti. Questi avranno presto una regola tecnica verticale.

Normativa più severa per gli interporti

Per gli interporti decade la soglia di assoggettabilità attualmente pari a 20mila mq. Dunque se non ci saranno modifiche, gli interporti saranno soggetti agli adempimenti del Dpr 151 indipendentemente dalla rispettiva superficie.

Escluse le attività temporanee

Sono escluse dal nuovo allegato I tutte le attività temporanee; per attività temporanee – si legge in una nota in calce al nuovo elenco - «si intendono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita».

Il nuovo elenco aggiornato al Dlgs di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom

Il nuovo elenco (ai punti 58, 59, 60, 61 e 62) viene aggiornato al Dlgs 101 del 31 luglio 2020, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom. Con la sua entrata in vigore (lo scorso 28 agosto) sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni che riguardano la sicurezza contro le radiazioni ionizzanti. Già adesso le attività contraddistinte dai numeri da 58 a 62 fanno riferimento al Dlgs 101/2020, con la conseguente modifica anche dei valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi (si veda la circolare Dcprev 12000 del 16 settembre 2020).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 settembre 2020)



■ **Progettazione Antincendio, il Codice cambia ancora: novità su formazione, emergenze e luoghi di lavoro**

Tre nuovi decreti approvati nell'ultima seduta del Comitato tecnico per aggiornare il Dm del '98. Percorso qualificante per i manutentori. Semplificazioni nei percorsi formativi.

Procede a ritmi spediti il maxi-cantiere della normativa antincendio. Da una parte, si mette mano alle fondamenta con la revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo e dall'altra si rende sempre più vicina e concreta la prospettiva del «Codice» (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) come principale testo di riferimento per l'antincendio. Piccole rivoluzioni sono in atto su più fronti, incluso quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scorso 29 luglio, nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), è stato approvato il tris di decreti che andrà a sostituire il vecchio Dm 10 marzo 1998. Si tratta di tre distinti decreti interministeriali (saranno firmati dai ministri dell'Interno e del Lavoro) su cui si farà affidamento per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare nei luoghi di lavoro.

Un primo e più corposo decreto regolerà la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, affrontando anche il capitolo della formazione e dell'aggiornamento, non solo degli addetti al servizio antincendio, ma anche dei docenti che si occupano della loro formazione, per i quali, per la prima volta vengono definiti dei requisiti ad hoc da rispettare e un percorso abilitante che fa capo al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un secondo, e rivoluzionario decreto, introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine, c'è il «mini-codice»: un testo che definisce criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio», seguendo l'impostazione tipica del «Codice» e una metodologia che si basa prevalentemente sulla valutazione del rischio.

Luoghi di lavoro: le modifiche alle bozze approvate a luglio in Ccts

Rispetto alle ultime bozze, la principale novità passata nella seduta del Ccts di luglio è stato il raddoppio dei tempi di entrata in vigore per tutti e tre gli schemi di Dm, che, salvo ripensamenti, andranno in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Relativamente ai tempi, c'è da considerare che già c'è il concerto con il ministero del Lavoro, ma resta qualche punto ancora aperto, tra cui una nota del «minicodice» che, seppure non abbia carattere vincolante, introduce un preciso parametro quantitativo per uno dei requisiti che concorre a definire le attività «a basso rischio». Il decreto definisce a «basso rischio» i luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette» e non dotate di regola tecnica verticale, che soddisfano contemporaneamente sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq, piani a quota compresa tra -5 e 24 metri, mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, assenza di sostanze e miscele pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative. La nota "incriminata" afferma che, generalmente, la quantità di materiale si intende significativa quando, relativamente al carico di incendio specifico, si supera la soglia di 900 MJ/mq. In ogni caso, se la risoluzione dei punti "critici" dovesse comportare ulteriori modifiche ai testi, sarà necessario un ulteriore passaggio in Ccts.

Riguardo alle ultime modifiche approvate a luglio, la bozza del «mini-codice» apre inoltre alla possibilità, valida dunque anche per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio», di far ricorso alle soluzioni alternative, in tal caso bisogna seguire integralmente il Codice di prevenzione incendi e la rispettiva Rto (Regola tecnica orizzontale). Rispetto alla bozza iniziale, viene meno inoltre l'obbligo di adeguamento delle attività esistenti entro cinque anni. Resta la previsione secondo cui le nuove norme



vanno applicate nel caso in cui si renda necessaria (ai sensi del Dlgs 81 del 2008) la rielaborazione della valutazione dei rischi.

Quanto allo schema di Dm sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, rispetto alle prime bozze, a luglio è stata approvata una grossa semplificazione che riguarda il processo di qualificazione dei manutentori. Più nel dettaglio, lo sconto è per i tecnici manutentori che, all'entrata in vigore del futuro Dm, abbiano ottenuto un attestato volontario di qualifica, superando un esame al termine di un corso ad hoc. Il corso deve essere tenuto da un ente di formazione accreditato, i cui contenuti minimi e durata devono essere almeno pari a quelli fissati per l'iter ordinario di qualificazione che sarà ufficializzato col nuovo Dm. Al fine di ottenere la qualifica "ordinaria", che sarà resa obbligatoria dal nuovo Dm e verrà rilasciata dalle strutture centrali e periferiche dei Vigili del Fuoco, i tecnici che avranno ottenuto la qualifica volontaria saranno valutati dalle commissioni dei Vigili del Fuoco esclusivamente mediante una prova orale (l'iter ordinario comprende anche una prova pratica ed una scritta).

Con un emendamento al nuovo decreto sulla gestione della sicurezza è stato semplificato anche il percorso di qualificazione dei docenti che terranno i corsi per addetti antincendio: «si ritengono qualificati - viene aggiunto nella bozza di luglio - i formatori che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia antincendio pratica di almeno cinque anni con un minimo di ore di docenza pari a quattrocento all'anno». Rispetto alla bozza illustrata in Ccts lo scorso febbraio, in quella approvata a luglio il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio viene fissato a cinque anni dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento svolto. Quanto ai corsi per addetti antincendio, questi potranno svolgersi a distanza, ma sono ammessi solo i corsi di tipo sincrono.

Cresce e si rafforza il Codice di prevenzione incendi

La futura normativa sui luoghi di lavoro non fa che rafforzare il ruolo del Codice di prevenzione incendi. Infatti, per la definizione delle misure di prevenzione e protezione delle attività «non soggette e non normate» e «a basso rischio» si seguiranno i criteri semplificati del «minicodice», ma se anche uno solo dei sei requisiti individuati nella definizione di basso rischio non è rispettato, allora si fa ricorso alla Rto del Codice. Codice che - va ricordato - dal 20 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019) è diventato l'unico strumento utilizzabile per la progettazione antincendio di ben 42 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, prive di una specifica regola tecnica. E, dal prossimo 19 novembre, l'impiego della Rtv sulle autorimesse da facoltativo diventerà cogente e contestualmente sarà abrogato il vecchio Dm 1° febbraio 1986 (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 1° settembre). Con l'incessante lavoro di implementazione, il Codice ha inoltre ormai raggiunto la quota di dieci Rtv. Le ultime Rtv pubblicate sono quelle dedicate agli asili nido (Dm 6 aprile 2020) e ai musei, alle gallerie, biblioteche e agli archivi inseriti in edifici tutelati (Dm 10 luglio 2020 in vigore dal 21 agosto).

Nuove Rvt in arrivo per condomini, ospedali e impianti di stoccaggio dei rifiuti

È in fase di definizione una norma per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (non ha ancora ricevuto il via libera definitivo in Ccts), che sarà inserita nel «Codice» come Rtv. Se ne prevede l'applicazione ai centri di raccolta e agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi, in via esclusiva o a servizio di attività di produzione o trattamento. Un provvedimento reso necessario in seguito all'intensificarsi della frequenza degli incendi negli impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti. Fenomeni che avevano già indotto il ministero dell'Ambiente, in sinergia tra l'altro con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a emanare le linee guida per la prevenzione dei rischi in queste delicate attività. Prima dell'emanazione della nuova



Rtv, tale attività deve fare ingresso nell'allegato I al Dpr 151 del 2011 come 81esima attività soggetta a controllo. Attese anche le nuove Rtv del Codice dedicate ai condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri e alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto (dovrebbe applicarsi anche alle Rsa), entrambe approvate in Ccts lo scorso febbraio, ma non ancora notificate alla Commissione Ue. La Rtv sulle strutture sanitarie (se ne prevede l'applicazione facoltativa) andrà a regolare anche le attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.

Sempre in tema di implementazione del «Codice», sarebbero in fase di studio, ma non sono ancora state presentate in Ccts, le nuove norme per le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime e le metropolitane. Sono in fase di elaborazione, inoltre, la Rtv per i locali di pubblico spettacolo e quella per le gli edifici tutelati, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, ad esclusione di archivi, musei, gallerie e biblioteche. Inoltre, lo scorso 1° luglio è stata illustrata in Ccts la norma sulla sicurezza antincendio degli involucri degli edifici civili, che andrà anch'essa ad aggiungersi al Codice come Rtv. Gli obiettivi della norma, che andrà ad aggiornare le linee guida sulle facciate del 2013, sono riassumibili in tre azioni: limitare la probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che la caduta di parti dell'involucro possano, in caso di incendio, compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Revisione delle soglie di 80 attività «soggette», meno oneri amministrativi

Un'altra rivoluzione in corso riguarda la modifica dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La bozza con il nuovo elenco è stata presentata in Ccts lo scorso 27 maggio (il 7 luglio si è chiuso il termine per l'invio delle osservazioni ai Vigili del Fuoco da parte dei membri del Comitato). Stando all'ultima bozza, l'80 per cento delle attività soggette a controllo diventerà oggetto di un'ulteriore semplificazione per effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione in categoria A. Bisogna attendersi, dunque, un considerevole ampliamento delle attività esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. L'ultima versione dell'elenco (visionata lo scorso maggio) prevedeva, per molti degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati anche per la categoria B. Ne derivava un conseguente "impoverimento" della categoria C che ingloba le attività considerate a maggior rischio e quindi sottoposte a un iter più complesso.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 16 settembre 2020)

■ **Antincendio, il Dl Semplificazioni allontana le scadenze per gli aeroporti**

Differimento di un anno per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti stabiliti dalla regola tecnica del 2014

Sono prorogate le scadenze per l'adeguamento degli aeroporti alla normativa antincendio. Il differimento è contenuto in un emendamento al Dl Semplificazioni, approvato durante l'iter di conversione al Senato. Il rinvio - da quanto si legge nel nuovo articolo 45-bis - è stato introdotto per «semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19 sul settore del trasporto aereo».



Il differimento allontana il termine intermedio e quello finale dell'adeguamento in tre fasi che era stato previsto dalla regola tecnica del 2014 (Dm Interno 17 luglio 2014) per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila mq, esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in vigore della regola tecnica). Il secondo termine del programma di adeguamento slitta dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021, mentre la terza (ed ultima) scadenza viene prorogata al 7 ottobre 2023 (anche in questo caso il rinvio è di un anno). Il differimento vale per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti che la regola tecnica ha stabilito delineando la prima fase della messa a norma.

Prima fase che doveva concludersi – per effetto di alcune proroghe intervenute negli anni - entro il 7 ottobre 2017. Viene specificato che il nuovo rinvio dei termini «non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti». Dunque, la prossima scadenza di cui tener conto è il 7 ottobre 2021, entro la quale gli aeroporti dovranno mettere in atto alcune misure contenute nella regola tecnica del 2014, adeguandosi alle prescrizioni che riguardano la lunghezza delle vie di esodo, gli impianti di climatizzazione, l'illuminazione di sicurezza (che dovrà assicurare un livello conforme alle norme vigenti e comunque non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento).

Entro la stessa data, le aerostazioni soggette all'adeguamento in fasi dovranno essere dotate di reti di idranti conformi a quanto stabilito dal cosiddetto decreto Impianti (Dm Interno del 20 dicembre 2012) e dalla regola tecnica del 2014, facendo riferimento alle norme Uni 10779 e Uni En 12845. In tutti i locali con superficie superiore a 100 mq e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq occorre anche installare (se non è già presente) un impianto di spegnimento automatico (ad acqua nelle aree accessibili al pubblico).

L'adeguamento dovrà riguardare anche gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio, ai fini del coordinamento delle operazioni di emergenza, va predisposto un apposito locale presidiato in cui confluiscono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza. Infine, entro il 7 ottobre 2023 l'adeguamento alla regola tecnica del 2014 deve essere completato.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 settembre 2020)



Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi, in vigore dal 19 novembre le nuove regole sulle autorimesse

È la prima regola tecnica verticale che da volontaria diventa obbligatoria (che prende il posto della norma "rigida" di 30 anni fa)

19

Entra in vigore dal 19 novembre la nuova regola tecnica del Codice di prevenzione incendi sulle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. Emanata con il decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova regola verticale diventa cogente e abroga le vecchie norme prescrittive finora impiegate per la progettazione (Dm 1° febbraio 1986) e per il parcheggio di autoveicoli a Gpl (Dm 22 novembre 2002). Si tratta di una svolta importante perché per la prima volta una regola tecnica verticale del Codice diventa obbligatoria, mandando tra l'altro in pensione una norma che ha superato i trenta anni di età, diffusamente riconosciuta per la sua rigidità.

Il 19 novembre non è l'unica data da ricordare per l'antincendio, seppure sia la più importante. Ci sono infatti altre importanti scadenze che si avvicinano e molte le proroghe arrivate con le ultime leggi.

Accelerazione sull'utilizzo cogente del Codice

Tra l'altro il cambio di passo coinvolge un'attività molto diffusa, in quanto la Rtv si applica tanto ai grandi silos quanto ai più semplici parcheggi condominiali. «Noi pensiamo che ci sarà una grande accelerazione nell'applicazione del Codice attraverso la nuova Rtv sulle autorimesse, che porterà ovviamente anche ad un minor numero di complicazioni e di deroghe che oggi affollano gli uffici delle direzioni regionali», ha sottolineato pochi giorni fa il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, intervenuto all'ottava giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza (organizzata dal Cni), durante la quale è stata ribadita la decisa intenzione di rendere il Codice il principale testo di riferimento obbligatorio per la prevenzione incendi. «Io sono rassegnato al fatto che ci vogliano ancora uno o due anni affinché il Codice prenda piede completamente in tutto il nostro Paese. Intanto acceleriamo sulla sua "metabolizzazione" attraverso la formazione dei professionisti e dei nostri ingegneri», ha ancora affermato Dattilo.

Cancellati i riferimenti dimensionali per rampe e corsie di manovra

Le autorimesse si aggiungono alle 42 attività soggette a controllo (ex non normate), rendendo attualmente il Codice cogente per 43 delle 80 attività indicate nell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011.

Un'altra novità importante riguarda i vincoli dimensionali e geometrici che erano nel Dm del 1986 e che vengono cancellati, in quanto non ve n'è traccia nella nuova norma. Dal 19 novembre cadono dunque le imposizioni dimensionali che riguardavano la larghezza delle corsie di manovra, la pendenza e il raggio di curvatura delle rampe. Una novità che tutti i progettisti, non solo quelli antincendio, devono ben tenere a mente.



Le attività esistenti non vanno adeguate se sono già a norma

Va precisato che non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse esistenti e in regola con almeno uno gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011. Nessun adeguamento anche per le strutture per le quali sia possibile comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», che la progettazione sia stata eseguita conformemente alle norme di prevenzione incendi applicabili.

Alcune novità: valutazioni Atex e controllo dei fumi e del calore

Una grande semplificazione, rispetto alla precedente Rtv del Codice, riguarda le valutazioni Atex che possono essere omesse se le autorimesse sono progettate e gestite secondo quanto stabilito dalla Rtv stessa. Quanto al controllo dei fumi e del calore, e relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, si segnala l'introduzione di una nuova formula che permette di incrementare il raggio di influenza (R offset) oltre i 30 metri, applicabile per le autorimesse con aperture di tipo permanentemente aperte (SEa) e altezze dei locali non inferiori a 3,5 m. Inoltre viene considerato come soluzione conforme anche l'utilizzo di un sistema Svof (Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore), «se progettato e installato in conformità al technical specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente».

Altre scadenze imminenti da ricordare

Come si diceva, oltre alla data del 19 novembre, ve ne sono altre da ricordare, che riguardano la scadenza a breve di termini e di proroghe recentemente approvate. Scade, ad esempio, il prossimo 31 dicembre il termine per l'adeguamento dei rifugi alpini. Entro la stessa data sono tenuti a presentare la Scia parziale i responsabili delle strutture turistico-alberghiere, ancora non in regola con le norme antincendio, localizzate nei territori del terremoto del Centro Italia e di Ischia e in quelli colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera CdM 8 novembre 2018).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 ottobre 2020)



Prevenzione incendi, in arrivo regola ad hoc anche sui depositi per i rifiuti

I siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti entrano nella lista delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Ok dal Comitato tecnico alla nuova regola verticale

Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi è stata approvata la Regola tecnica verticale (Rtv) per i siti di stoccaggio dei rifiuti. La Rtv sarà inglobata nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e marcerà verso la Gazzetta ufficiale solo dopo aver assolto agli obblighi informativi previsti dall'Ue. Occorre, però, un altro passaggio obbligato: i siti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti devono entrare a far parte dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, andando a costituire l'ottantunesimo punto dell'elenco. La modifica, con integrazione, dell'Allegato I al Dpr 151 del 2011 è stata predisposta e la bozza con il nuovo elenco è stata anch'essa licenziata in Ccts il 30 settembre.

Più nel dettaglio, il punto 81 introduce gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dal D.Lgs. 152/06 (articolo 183), di superficie lorda complessiva superiore a 3mila mq o al chiuso di superficie superiore a mille mq e con presenza di rifiuti combustibili in quantità superiore a 5mila kg. La nuova Rtv, una volta entrata nel Codice, sarà cogente. «La "Rtv rifiuti" non potrà godere di un doppio binario come altre Rtv in quanto non è mai esistita una regola tecnica cogente in materia di rifiuti; presumo che ci sarà una fase transitoria per l'entrata in vigore, ma gli impianti esistenti già dotati di Cpi/Scia non si dovranno adeguare, se non in occasione di future modifiche sostanziali», spiega Marco Di Felice, ingegnere, componente effettivo del Ccts e membro del gruppo di lavoro Sicurezza del Cni. La Rtv si applicherà – si legge nella bozza - «a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq».

Il perimetro del campo di applicazione, rispetto alle ipotesi iniziali, è stato ristretto. «È stato giusto escludere i depositi di rifiuti inerti, perché non presentano rischio incendio, e di rifiuti radioattivi, in quanto i materiali radioattivi non possono essere classificati "rifiuti"; corretto anche escludere i piccoli centri di raccolta fino a 3000 mq, che non si sarebbero più potuti insediare negli ambiti fittamente urbanizzati», commenta l'ingegnere. Secondo il Cni non mancano alcune criticità: «Dalle simulazioni eseguite dal Cni – aggiunge Di Felice - è emerso che le principali criticità saranno legate alle cosiddette separazioni tra gli stoccaggi, cumuli e depositi. Giustamente i Vvf si sono voluti cautelare (in soluzione conforme) imponendo rigide tabelle che regolano le distanze tra depositi di rifiuti combustibili, per evitare gli inneschi a distanza per irraggiamento. Con il Cni abbiamo però dimostrato che queste distanze sono piuttosto cautelative, con un ampio margine tra la soluzione conforme (tabellare) e la potenziale soluzione alternativa, sviluppata con metodo analitico». Più nel dettaglio – aggiunge - «abbiamo confrontato le distanze tabellari con le distanze ricavate con metodo analitico, evidenziando che il margine di sicurezza è molto cautelativo: si potevano correggere al ribasso quasi tutte le distanze tabellari. Ci consoliamo pensando che i bravi progettisti si destreggiano bene con le soluzioni alternative».

Per gli stoccaggi all'aperto la valutazione delle distanze di separazione è centrale nell'ambito della misura "compartmentazione". Nello specifico, la Rtv prevede, in soluzione conforme, due metodi per



calcolare le distanze di separazione. Un primo metodo è quello tabellare, introdotto dalla Rtv, per cui si giunge a definire la distanza di separazione tra stoccaggi e quella tra stoccaggi e confini o costruzioni interne all'attività. Oppure, ancora, tra stoccaggi e aree all'aperto destinate alle lavorazioni. Le variabili per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche e dimensionali per gli stoccaggi.

L'altra metodologia rimanda direttamente alla procedura analitica della Rto (capitolo S3), precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in assenza di precisazioni su come la procedura analitica della Rto vada adattata al caso specifico degli stoccaggi all'aperto. «I depositi hanno una configurazione dinamica e non è sempre semplice individuare gli elementi radianti ed il bersaglio», commenta ancora Di Felice, che aggiunge: «Il tema degli stoccaggi all'aperto è stato sdoganato dalla Rtv rifiuti, ma dovrà essere necessariamente ripreso per tutti i depositi all'aperto di materiali combustibili che sempre più spesso congestionano i piazzali delle nostre industrie. Abbiamo anche chiesto ai Vvf un tavolo di lavoro per una Rtv sui depositi all'aperto di materiali combustibili, che soffrono di grande disparità di trattamento, in funzione del progettista o del funzionario Vvf che cura l'istruttoria».

Dunque, per le distanze di separazione tra gli stoccaggi all'aperto probabilmente bisognerà spesso ricorrere a soluzioni alternative (esplicitamente ammesse dalla bozza di Rtv). «Come detto più volte in Ccts, la buona taratura di una Rtv si vede dal numero di soluzioni alternative a cui il progettista sarà indotto a ricorrere. Mi spiego: se per conciliare le esigenze di sostenibilità industriale si deve progettare molto spesso con soluzioni alternative, significa che le soluzioni conformi proposte dalla Rtv/Rto sono eccessivamente restrittive e non rispondenti alle reali necessità produttive; è difficilmente applicabile una tabella che impone distanze di separazione tra cumuli di rifiuti che superano anche i 30 metri», riferisce ancora l'ingegnere. La Rtv induce inoltre a considerare gli importanti concetti di compatibilità tra rifiuti e di categorie omogenee.

A spiegarne il significato è ancora Marco Di Felice: «Nelle prime bozze – riferisce – era stato introdotto un criterio di classificazione dei rifiuti molto pesante, basato anche su criteri (tossicità, infettività, cancerogenicità, corrosività, ecc.) che poco attengono al rischio incendio; si sarebbero creati molti problemi di accettabilità del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento, ma soprattutto si sarebbero snaturati i criteri di classificazione propri del Codice. Quindi il problema degli stoccaggi non riguarda la tipologia dei rifiuti ma la loro compatibilità, per evitare che materiali e sostanze diverse, qualora messe in contatto ed ammassate, diano luogo a reazioni esotermiche o alla formazione di composti instabili o pericolosi».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 ottobre 2020)



Rassegna normativa

(G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Sicurezza

LEGGE 14 agosto 2020, n. 113

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (20G00131)

(G.U. 9 settembre 2020 n. 224)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05306)

(G.U. 5 ottobre 2020 n. 246)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A05412)

(G.U. 10 ottobre 2020 n. 251)

Ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 agosto 2020

Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020. (20A04737)

(G.U. 5 settembre 2020 n. 221)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 agosto 2020

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (20A04751)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 agosto 2020

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (20A04752)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 agosto 2020

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (20A04753)

(G.U. 7 settembre 2020 n. 222)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 2020

Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». (20A04775)

(G.U. 9 settembre 2020 n. 224)

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)

(G.U. 11 settembre 2020 n. 226)

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136)

(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137)

(G.U. 12 settembre 2020 n. 227)

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2020

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (20A04881)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2020

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019. (20A04840)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2020

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04900)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 agosto 2020

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04901)

(G.U. 14 settembre 2020 n. 228)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 settembre 2020

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 701). (20A04902)

(G.U. 15 settembre 2020 n. 229)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



DECRETO 6 agosto 2020

Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. (20A04874)
(G.U. 16 settembre 2020 n. 230)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 11 settembre 2020**

Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (20A04996)
(G.U. 18 settembre 2020 n. 232)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 21 settembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)
(G.U. 19 settembre 2020 n. 234)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (20A05075)
(G.U. 23 settembre 2020 n. 236)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123**

Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. (20G00142)
(G.U. 25 settembre 2020 n. 238)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 settembre 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 702). (20A05198)
(G.U. 25 settembre 2020 n. 238)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 25 settembre 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento

LEGGE 25 settembre 2020, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143)
(G.U. 28 settembre 2020 n. 240)

MINISTERO DELLA SALUTE**COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05309)
(G.U. 1 ottobre 2020 n. 243)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**DECRETO 26 agosto 2020**

Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali. (20A05284)
(G.U. 2 ottobre 2020 n. 244)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 8 settembre 2020**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 700). (20A05396)



(G.U. 6 ottobre 2020 n. 247)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6069. (Ordinanza n. 703). (20A05356)

(G.U. 6 ottobre 2020 n. 247)

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)

(G.U. 7 ottobre 2020 n. 248)

DECRETI PRESIDENZIALI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463)

(G.U. 7 ottobre 2020 n. 248)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05464)

(G.U. 8 ottobre 2020 n. 249)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 705). (20A05427)

(G.U. 9 ottobre 2020 n. 250)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563)

(G.U. 13 ottobre 2020 n. 253)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT

DECRETO 13 ottobre 2020

Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592)

(G.U. 13 ottobre 2020 n. 253)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 ottobre 2020

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 704). (20A05457)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 8 ottobre 2020

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 20). (20A05523)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 21). (20A05524)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 22). (20A05525)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 23). (20A05526)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 24). (20A05527)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 25). (20A05528)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 26). (20A05529)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 27). (20A05530)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 8 ottobre 2020**

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 28). (20A05531)

(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**



Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"». (20A05642)
(G.U. 14 ottobre 2020 n. 254)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019. (20A05483)
(G.U. 15 ottobre 2020 n. 255)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2020

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 30 luglio e 28 agosto 2019. (20A05484)
(G.U. 15 ottobre 2020 n. 255)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 ottobre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 706). (20A05532)
(G.U. 16 ottobre 2020 n. 256)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 707). (20A05640)
(G.U. 16 ottobre 2020 n. 256)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 ottobre 2020

Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria. (Ordinanza n. 29). (20A05533)
(G.U. 16 ottobre 2020 n. 256)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727)
(G.U. 18 ottobre 2020 n. 258)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 ottobre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi il 3 luglio 2020 nella Regione Emilia-Romagna. (20A05507)
(G.U. 18 ottobre 2020 n. 258)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"». (20A05729)
(G.U. 18 ottobre 2020 n. 258)



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 14 ottobre 2020**

Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Veneto. (Ordinanza n. 30/2020). (20A05720)
(G.U. 20 ottobre 2020 n. 260)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 14 ottobre 2020**

Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Friuli Venezia Giulia. (Ordinanza n. 31/2020). (20A05721)
(G.U. 20 ottobre 2020 n. 260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2020

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05693)
(G.U. 20 ottobre 2020 n. 260)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 16 giugno 2020. (20A05511)
(G.U. 20 ottobre 2020 n. 260)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (20A05821)
(G.U. 21 ottobre 2020 n. 261)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05833)
(G.U. 22 ottobre 2020 n. 262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861)
(G.U. 25 ottobre 2020 n. 265)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05873)
(G.U. 26 ottobre 2020 n. 266)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05916)
(G.U. 27 ottobre 2020 n. 267)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 ottobre 2020



Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 709). (20A05882)
(G.U. 27 ottobre 2020 n. 267)

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166)
(G.U. 28 ottobre 2020 n. 269)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 ottobre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 708). (20A05857)
(G.U. 29 ottobre 2020 n. 270)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05957)
(G.U. 4 novembre 2020 n. 275)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (Suppl. Ordinario n. 41)
(G.U. 4 novembre 2020 n. 275)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 5 novembre 2020 n. 276)



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra agosto e ottobre.

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- **UNI EN 16750:2020** Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione

31

Scopri le linee guida UMAN



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Ottobre-Novembre 2020



L'Esperto risponde

■ OBBLIGO ASSICURAZIONE INAIL ALLIEVI CORSI DI FORMAZIONE

D. *Un'associazione datoriale in qualità di soggetto attuatore organizza corso di formazione ex Art 37 del TU 81/08 di 16 ore per Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto e di un corso di Addetto Antincendio Rischio Medio (D.M. 10 marzo 1998) la cui parte pratica verrà eseguita presso uno spazio esterno rispetto all'aula formativa. I corsi saranno finanziati con i fondi interprofessionali. I corsisti (dipendenti in cigo di varie aziende) sono soggetti ad assicurazione Inail a carico del soggetto attuatore?*

R. Occorre premettere che il rapporto assicurativo è regolato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, in base agli artt. 2 e 3 dello stesso decreto, l'assicurazione ha carattere obbligatorio e comprende tutte le ipotesi d'infortunio avvenute in occasione di lavoro che determinano la morte o un'inabilità permanente o temporanea che comporti più di 3 giorni d'astensione dal lavoro e i casi di malattie professionali. Nel vigente sistema di protezione e di sicurezza sociale l'obbligo assicurativo grava, in via generale, sul datore di lavoro che è tenuto al pagamento del premio determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

Al tempo stesso, poi, l'attuale disciplina identifica, al di fuori del rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), anche ulteriori soggetti tenuti all'assicurazione presso l'Inail come, ad esempio, le scuole, gli istituti d'istruzione e gli enti gestori di corsi professionali, a beneficio degli insegnanti, degli inserienti o di altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, proiettori ecc.), o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro, ecc. nonché nei confronti degli alunni che svolgono le predette esercitazioni. Inoltre, un premio speciale unitario è previsto per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali d'istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

La fattispecie prospettata, quindi, presenta invero alcuni profili problematici e alquanto controversi sul piano dell'imputazione dell'obbligazione assicurativa, rispetto alla predetta disciplina richiamata per sommi capi, ma almeno da quanto indicato sembrano emergere in primo luogo, in generale, i requisiti per la sussistenza dell'obbligo assicurativo in relazione a quanto prevedono gli artt.1 e 4 del citato D.P.R. n.1124/1965.

Accanto a ciò va aggiunto che appare necessario anche valutare il quadro normativo nel quale s'inserisce l'attività indicata, ossia la partecipazione del lavoratore subordinato al corso di formazione per addetto antincendio per le classi di rischio medio e alto di cui al D.M. Interno 10 marzo 1998, quindi con prova pratica; in particolare, va fatto osservare che il D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro è destinatario di un'obbligazione formativa di sicurezza differenziata, con fattispecie in cui si colloca in posizione di soggetto attuatore diretto ed altre, invece, in cui solo indirettamente è destinatario dell'obbligo.



Nel primo caso il datore di lavoro appare destinatario, quindi, di un obbligo formativo specifico a proprio carico è ciò sembra verificarsi in varie fattispecie, tra cui quella della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, come emerge dall'art. 7 del D.M. Interno 10 marzo 1998, richiamato dall'art. 37, c.9, del D.Lgs. n.81/2008, in base al quale "I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX", con la conseguente assunzione da parte del datore di lavoro della responsabilità dell'iniziativa formativa, fatta salva la facoltà di avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi come le associazioni datoriali, gli organismi paritetici, i consulenti, gli enti pubblici, etc. per l'erogazione dei corsi.

Dall'altro lato va anche considerato, poi, che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, stabiliti dal datore di lavoro, è da qualificarsi come prestazione lavorativa in quanto il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative in vista del soddisfacimento di un'esigenza aziendale e la stessa partecipazione ai corsi "non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori" (art. 37, c.12, D.Lgs. n.81/2008).

Per altro la giurisprudenza ha ritenuto che anche la sede del terzo presso il quale il lavoratore segue il corso rientra nella nozione di ambiente di lavoro, computando nel periodo lavorativo anche la pausa accordata dal docente in funzione anche delle eventuali esigenze fisiche dei partecipanti (...), e in considerazione, quindi, dei principi del D.P.R. n.1124/1965, degli elementi che caratterizzano l'obbligazione formativa prevista dal D.Lgs. n.81/2008, e del fatto che la partecipazione ai corsi in materia si configura come attività lavorativa (cfr. artt. 2094 e 2104 c.c.) sembra che si possa ritenere che l'obbligazione assicurativa gravi sul datore di lavoro.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Unico Lavoro", 15 settembre 2020)

■ POSSIBILI DEROGHE SU DISTANZE TRA BOCCHETTE DI VENTILAZIONE

D. *Nel mio condominio dobbiamo mettere a norma il garage posto al piano interrato, con un parcheggio di 30 box, per ottenere il rilascio del Cpi (certificato di prevenzione incendi). Abbiamo il problema delle aperture per la ventilazione, che sono due ma distanti 47 metri anziché 40. Dovendo fare lavori costosi per l'adeguamento della distanza, vorrei sapere se in questo caso i Vigili del fuoco possono ugualmente rilasciare il Cpi.*

R. Indagini statistiche hanno dimostrato come in caso di incendio la maggior parte dei decessi sia causata, non dalla rapida esposizione al calore o al contatto con il fuoco stesso, ma dall'inalazione di monossido di carbonio e altre sostanze nocive.

La necessità di ventilare le autorimesse risponde essenzialmente a due esigenze fondamentali:- ventilazione ordinaria per la salubrità, atta a rimuovere e/o contenere il livello degli inquinanti prodotti dagli autoveicoli, garantendo il rispetto di parametri di accettabilità circa le caratteristiche di qualità dell'aria;- ventilazione ai fini dell'evacuazione dei prodotti della combustione per la sicurezza contro esplosioni e in caso d'incendio, atta a mantenere sotto controllo i fumi e i gas che si sprigionano durante un incendio garantendo, quindi, sia l'evacuazione dei prodotti della combustione che la fuoriuscita degli occupanti e facilitando, altresì, l'intervento dei soccorsi.

Il Dm 1° febbraio 1986, in tema di «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili», stabilisce, all'articolo 3.9, che, «al fine di assicurare una uniforme ventilazione



dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 metri». Peraltro, l'articolo 12 dello stesso Dm, rubricato "Deroghe", stabilisce che, «qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate il ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme».

Considerate, altresì, le recenti integrazioni normative in materia di prevenzioni incendi apportate dal Dm Interno 12 aprile 2019 («Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»), si ritiene opportuno, nel caso in questione, affidarsi a un professionista specializzato, che operi nel campo antincendio, per poter presentare ai Vigili del fuoco un progetto tecnico, affinché questi ultimi lo valutino e si possano pronunciare sull'adeguatezza e conformità progettuale alla normativa di riferimento e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

(Giuseppe Mantarro, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto risponde”, 3 agosto 2020)

■ MINICONDOMINIO: CHI RISPONDE IN ASSENZA DI AMMINISTRATORE

D. *Premesso che in caso di "condominio minimo" non sussiste l'obbligo di nominare l'amministratore, vorrei sapere chi si deve assumere gli impegni/responsabilità riguardanti aspetti importanti quali le nuove norme antincendio e la sanificazione degli spazi comuni.*

In caso di azione in giudizio, il singolo condomino chi può chiamare in causa per inadempienza?

R. La nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Quando, cioè, siano presenti nell'edificio almeno otto unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi. Anche nei condomini in cui la nomina è obbligatoria, i proprietari potrebbero non nominare un amministratore e restarne privi fino a quando anche uno solo di essi non decida di ricorrere al giudice per la nomina. Per converso, i condòmini - con le ordinarie maggioranze richieste per il conferimento dell'incarico - possono nominare un amministratore anche nei cosiddetti piccoli condomini, ovvero quando i proprietari sono non più di otto.

In tutti i casi in cui manchi l'amministratore le responsabilità per la violazione delle norme antincendio e anticontagio ricadono esclusivamente sui condòmini. In relazione ai contenziosi contro i condomini privi di amministratore, poi, l'articolo 65 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condòmini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale».

Nonostante la disposizione sia stata formulata in termini ampi, si è dubitato della possibilità di ricorrere alla nomina del curatore speciale per i piccoli condomini e su istanza di condòmini. Per quanto si ritengano infondati questi dubbi, prudenzialmente in un piccolo condominio, in mancanza di amministratore, il proprietario che intenda instaurare un contenzioso contro il condominio farebbe bene a citare in giudizio tutti gli altri condòmini (ritenendosi, in ogni caso, che la nomina del curatore speciale costituisca solo una facoltà per chi intenda agire contro il condominio).

(Pierantonio Lisi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto risponde”, 3 agosto 2020)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

